

Esenzione IRPEF delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di start-up o di PMI innovative

di [Gianfranco Visconti](#)

Pubblicato il 28 Agosto 2021

Vediamo quali sono le agevolazioni fiscali per chi oggi sottoscrive quote di capitale di start up e PMI innovative: in particolare, per i contribuenti IRPEF, può essere esente da imposte l'eventuale plusvalenza in sede di futura cessione di partecipazioni...

L'art. 14 del Decreto Legge n. 73 del 2021 (il c.d. "[Decreto sostegni – bis](#)") sulla **esenzione dalla tassazione IRPEF delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni nel capitale sociale delle start-up e delle PMI innovative** ha completato il quadro delle agevolazioni che si applicano alle società che sono in possesso di una di queste due qualifiche e che sono previste, rispettivamente, dagli artt. 29 e 29-bis del Decreto-Legge n. 179 del 2019 e dai commi 9° e 9°-ter dell'art. 4 del Decreto-Legge n° 3 del 2015.[1]

Il 1° e il 2° comma di questo art. 14 prevedono che **le plusvalenze** di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1° dell'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, contenuto nel DPR 917/1986), **realizzate da persone fisiche mediante la cessione di partecipazioni** (rappresentate da azioni o quote) al capitale sociale di imprese aventi la qualifica di **start-up o di PMI innovative** (che, ricordiamo, possono avere forma giuridica solo di società di capitali o cooperativa), **acquisite mediante sottoscrizione del capitale effettuata dal 1° Giugno 2021 al 31 Dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione diretta**, cioè non sono soggette **all'IRPEF od all'imposta sostitutiva del 26%**.

Le tipologie di sottoscrizione del capitale sociale agevolate

Le tipologie di sottoscrizione del capitale sociale che danno diritto all'agevolazione sono solo quelle effettuate da persone fisiche ai sensi dagli artt. 29 e 29-bis del [Decreto-Legge 179/2012](#) (per le start-up

innovative) e dei commi 9° e 9°-ter dell'art. 4 del Decreto-Legge 3/2015 (per le PMI innovative) che abbiamo esaminato in un articolo precedente, vale a dire:

- **quella che dà diritto ad un detrazione IRPEF del 30% di un investimento massimo di 1.000.000 di Euro.**

L'investimento annuo, effettuato da una o più persone, non può superare complessivamente 1.000.000 di Euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena l'integrale restituzione dell'agevolazione fiscale goduta maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale.

Se l'imposta lorda annua è inferiore a 300.000 di Euro, la parte restant

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento